



Copia

COMUNE DI TOLLEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

75 DEL 17/12/2024

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO
MIRCO GIROLDI DI BIELLA PER INSTAURAZIONE DI
UN PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E
SERVIZI**

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 01.07.2024 con il quale si affida al sottoscritto/a la responsabilità del settore in parola;

CHE con deliberazione C.C. n. 32 del 18.12.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

CHE con delibera di G.C. n. 59 in data 18.12.2023, l'organo esecutivo ha assegnato le dotazioni finanziarie ai responsabili;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 25.11.2024 con la quale è stato conferito l'incarico legale all'Avv. Mirco Girolodi di Biella per il procedimento di finalizzato alla

risoluzione per inadempimento della Convenzione per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate con contestuale richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni di concessione insoluti a carico della Cooperativa Sociale Europa di Biella;

PREMESSO che:

- questo Ente è proprietario dello stabile sito in Tollegno in Via XX Settembre n. 3 – censito in catasto al foglio 502 mappale 144 sub 0 categoria D6, concesso in Convenzione alla Cooperativa Sociale Europa di ad uso “affidamento servizio bocciodromo comunale”;
- in data 03.02.2011, le sopra indicate parti, sottoscrivevano la convenzione di cui all'oggetto, in forza della quale il Comune di Tollegno affidava alla Cooperativa Sociale Europa la gestione del Bocciodromo Comunale, con il vincolo “sociale” previsto dalla Legge 381/91 in ragione dell'attività svolta dall'Affidataria (“perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini” – cfr. art. 1 Legge 381/91);
- nella convenzione in parola, era accluso quale parte integrante della stessa, un Capitolato Speciale atto a determinare, nello specifico, le obbligazioni gravanti su ciascuna delle parti contraenti;
- ai sensi dell'art. 2 del citato Capitolato Speciale, il rapporto normato dalla Convenzione ha durata di anni 15 e, quindi, andrà fisiologicamente a scadere, senza possibilità di proroga tacita, il 31.12.2025;

EVIDENZIATO che l'Affidataria risulta ampiamente e reiteratamente inadempiente rispetto a svariate obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale in essere, situazione che legittima la risoluzione immediata dello stesso ai sensi di quanto disposto all'art. 18 del Capitolato Speciale che costituisce parte integrante della Convenzione. Nello specifico la Cooperativa Sociale Europa:

- risulta ampiamente morosa nel pagamento del canone di concessione previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale, tant'è che ad oggi è debitrice, nei confronti del Comune di Tollegno, della complessiva somma pari ad € 16.470,00= di cui € 6.588,00= per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 ed € 3.294,00= per il primo semestre dell'annualità corrente;
- risulta ampiamente morosa nel pagamento della TARI riferita all'immobile oggetto di affidamento per l'ammontare complessivo riferito alle annualità 2022 – 2023 - 2024, pari ad € 8.693,60;
- risulta inadempiente in riferimento ai requisiti occupazionali, relativamente alla percentuale di occupazione minima prevista (30%) di persone c.d. svantaggiate;
- risulta inadempiente per la mancata trasmissione annuale delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative relative alla gestione; per il mancato coordinamento dell'attività sportiva e per il mancato rispetto di mettere a disposizione della cittadinanza con l'applicazione di tariffe comunali i campi di bocce per 54 ore alla settimana in giorni e fasce orarie da concordare con il Comune;

EVIDENZIATO altresì che:

- la soluzione stragiudiziale è stata intrapresa ma, dopo varie interlocuzioni con la Cooperativa convenzionata, non si è addivenuti a nessuna soluzione;
- la suddetta grave morosità e le inadempienze della Cooperativa convenzionata, legittimano l'avvio di un'azione finalizzata ad ottenere la risoluzione per inadempimento della convenzione in essere per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91, finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate con la contestuale richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni di concessione insoluti;

Ritenuto pertanto di provvedere nei confronti della Cooperativa Sociale Europa di Biella ad attivare una procedura di finalizzata ad ottenere la risoluzione per inadempimento della convenzione idi cui all'oggetto con contestuale richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento dei canoni di concessione insoluti, avanti il Tribunale civile di Biella;

Dato atto che, al fine di assicurare l'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a detta procedura si rende necessario procedere al conferimento di un incarico di assistenza legale ad un avvocato professionista;

Considerato che si tratta di un servizio legale rientrante tra quelli previsti dall'art. 56, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di provvedere a conferire l'incarico all'Avvocato Mirco Girolodi dello studio legale GUD di Biella sussistendo l'elemento fiduciario e noto a questa Amministrazione per la sua competenza, perizia e professionalità;

Dato atto che dal preventivo all'uopo richiesto al legale risulta di spesa di € 3.100,00= oltre al rimborso forfettario pari al 15% dei compensi professionali, alla cassa previdenziale forense nella misura del 4% dei suddetti compensi e rimborso forfettario delle spese generali e l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell'imponibile per un totale complessivo di € 4.500,50;

ATTESTATO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG B4E60D35EF;

Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l'art. 6 bis legge 241/90, gli artt. 6 e 7 DPR 62/2013;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi esposti e all'uopo richiamati, l'allegato disciplinare di incarico sottoscritto dall'Avvocato Mirco Girolodi dello studio legale GUD di Biella, dal quale risulta spesa di € 3.100,00= oltre al rimborso forfettario pari al 15% dei compensi professionali, alla cassa previdenziale forense nella misura del 4% dei suddetti compensi e rimborso forfettario delle spese generali e l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 22% dell'imponibile per un totale complessivo di € 4.500,50;
2. Che il Comune, in ragione degli obblighi posti a carico delle Parti dall'art.25 del D.L. 24.04.2014 n.66 e ss.mm.ii. ed allo scopo di garantire il buon funzionamento del processo di fatturazione elettronica e di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136, comunica al fornitore i seguenti codici:

Codice identificativo di gara: CIG. N. B4E60D35EF

Codice univoco destinatario di fattura elettronica: UFFFV0

3. Di assumere l'impegno di spesa di € 4.500,50, imputando la stessa al:

cod. 800/2/1 capitolo 01.11.1

del bilancio 2024/2026 in cui è previsto adeguato stanziamento.

4. Di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario;
Va pubblicata all' Albo Pretorio informatico di questo comune per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della legge 69/2009 così come recepita e disciplinata nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di G.C. N.60/2010;
Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria;
Ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs.n.104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al T.A.R. per il Piemonte e Valle D'Aosta entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/71.

Il ricorso al Presidente della Repubblica è escluso nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*"; il provvedimento è ricorribile esclusivamente davanti al TAR nel termine di 30 giorni.

Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

**Il Responsabile del Settore
Straface Chiara**

F.to :

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE PER L'IMPEGNO DI €. 4.500,50

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell' Art. 183, comma 7 del D.L.gvo n. 267/2000

Si assicura al riguardo di avere effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del TUEL.

Tollegno, li 17.12.2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : PIZZOGLIO Rag. Davide**

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Tollegno, li _____

Il Responsabile Del Settore